

OGGETTO: Individuazione ufficio competente per i procedimenti disciplinari

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo V del CCNL 6 luglio 1995, recante “*Norme disciplinari*” profondamente modificato dal CCNL 22 gennaio 2004 e dal CCNL 11 aprile 2008;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 150/2009 che ha rivisto totalmente il sistema inerente il procedimento disciplinare con modifiche direttamente al Decreto Legislativo n. 165/2001 negli articoli dal n. 55 al n. 56;

Visto l’articolo 55 bis così aggiornato, comma 4 e comma 1 , del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove è testualmente disposto:

Art. 55-bis – Forme e termini del procedimento disciplinare

.....omissis.....

Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo.

Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

Ritenuto che, in relazione all’assetto organizzativo di questa Amministrazione, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, possa opportunamente individuarsi nell’ufficio “Segreteria Affari Generali”, collocato nell’omonima Unità Organizzativa e nella persona del Segretario Direttore Generale, con il supporto dell’Ufficio Personale;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante: “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*”;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, i CCNL 6 luglio 1995, 22 gennaio 2004 e 11 aprile 2008;

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo. n. 267 del 18.08.2000, allegato al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'articolo 55/bis, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ufficio di "Segreteria Affari Generali", collocato nell'omonima Unità Organizzativa e nella persona del Segretario Direttore Generale, con il supporto dell'Ufficio Personale, l'ufficio per i procedimenti disciplinari.
2. DI DARE ATTO che a detto ufficio sono attribuite le competenze previste dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari e, segnatamente, dal CCNL 6 luglio 1995, come modificato dal CCNL 22 gennaio 2004 e dal CCNL 11 aprile 2008.
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU presenti.
4. DI PROVVEDERE alla comunicazione, in elenco, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con separata votazione a voti unanimi, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.